



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**V SETTORE - COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE -STAGIONE BALNEARE 2024.**

L'anno duemilaventiquattro , il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Giardini Naxos nei locali del Comando di Polizia Locale, tra i Sigg:

a) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale interviene in quest'atto in qualità di Responsabile del V Settore/Comandante di P.L. del Comune di Giardini Naxos, in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, con sede in Piazza Abate Cacciola - C.F. . n. 00343940839, di seguito denominato Comune;

e

il Sig. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ – C.F. n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro regionale del volontariato / Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_ di seguito denominata anche Organizzazione di Volontariato;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 22 del 07/06/1994;

**Premesso che:**

- il D.lgs 117/2017 - “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- il comma 3 dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individua le organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2024 ha istituito il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere comunali per l'anno 2024 ed ha incaricato il Responsabile del V Settore/Comandante di P.L. di provvedere agli adempimenti conseguenziali;
- Con determina di V Settore n. del sono stati approvati gli atti e si è dato avvio ad una procedura comparativa per la selezione di una associazione di volontariato interessata alla collaborazione con il Comune;
- in esito alla procedura comparativa, è stata selezionata l'associazione di volontariato non lucrativa denominata \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue

**Articolo 1 –Premessa**

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio**

1. in forza della procedura comparativa e della graduatoria predisposta ed approvata , il Comune si avvale dell'attività dell'associazione di volontariato \_\_\_\_\_ e, quindi, affida alla stessa le attività descritte al successivo articolo 4 .

**Articolo 3 – Finalità**

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'associazione di volontariato \_\_\_\_\_ ai fini della gestione del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere per la stagione 2024. È esclusa ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

Articolo 4 – Servizio  
(articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

La collaborazione riguarderà i servizi di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del comune di Giardini Naxos per la stagione 2024.

Per tutta la durata della convenzione, il servizio de quo dovrà essere svolto come segue:

1. periodo di svolgimento del servizio - luglio settembre;
2. orario di svolgimento -dalle 9,00 alle ore 19,00;
3. postazioni da installare- n.2 sui tratti di spiaggia libera di Recanati (al limite della fascia balneabile) e in prossimità della foce del Torrente San Giovanni;
4. addetti previsti per ogni postazione – n.2 a postazione. Il totale degli assistenti bagnanti muniti di regolare brevetto di bagnino in conformità alla normativa vigente, impegnati giornalmente in ogni postazione sarà in numero di quattro (4) unità divise in turni di servizio organizzato dall'associazione.

L'Associazione dovrà garantire, inoltre, tutte le dotazioni previste per la sicurezza balneare previste dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Messina. L'Associazione assumerà ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

La stessa dovrà, fornire copertura assicurativa per infortuni, malattie o danni occorsi ai volontari bagnini, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Inoltre, deve fornire ai propri volontari i necessari dispositivi di protezione individuali. I volontari bagnini dovranno essere muniti di tesserino. Le attrezzature necessarie a svolgere il servizio di vigilanza e salvataggio dovranno essere fornite dall'associazione convenzionata.

Essa si impegna:

- a) a garantire le condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione;
- b) a tenere ben visibili le copie delle Ordinanze Sindacali nonché della Capitaneria di Porto che riguardano l'attività di balneazione, uso del litorale ed impiego di mezzi e strumenti nautici;
- c) a mettere in atto tutte le prescrizioni previste dall'Ordinanza in vigore della Capitaneria di Porto di Messina;
- d) a sostituire il volontario che sarà assente o che si renderà responsabile di eventuale disservizio;
- e) a vigilare sulle postazioni e a custodire i materiali, impianti, mezzi;
- f) a utilizzare bagnini in possesso del prescritto brevetto in conformità alla normativa vigente specifico per lo svolgimento del servizio sulle spiagge del comune, i quali dovranno prestare il proprio servizio in modo continuativo, senza assentarsi, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il personale incaricato durante il servizio dovrà:

1. essere munito di tesserino di riconoscimento; e non svolgere il servizio senza indossare la divisa;
- 1) stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio indossando la prescritta divisa e avere le dotazioni individuali necessarie;
- 2) mantenere un comportamento corretto durante il servizio;
- 3) segnalare con immediatezza alle competente autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatesi ovvero sinistro accorso in mare;
- 4) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti ecc..) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza al soggetto interessato con divieto di somministrare farmaci. In tal caso, il personale in servizio che ha eseguito l'intervento deve provvedere alla compilazione della scheda/verbale avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti, con descrizione di quanto successo;
- 5) chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- 6) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nell'Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- 7) esporre, su indicazione del coordinatore, la bandiera (bianca, gialla o rossa) secondo le condizioni meteorologiche e del mare.

Durante il servizio il personale è tenuto a :

2. non assumere comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;
3. non abbandonare la postazione di vigilanza;

4. non ritardare l'avvio del servizio e non abbandonare anticipatamente il servizio;
5. non delegare a terzi il proprio servizio;

#### Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'associazione di volontariato dal 15 luglio al 13 settembre 2024.

#### Articolo 6 – Contributo- spese rimborsabili-

L'articolo 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'importo complessivo massimo rimborsabile è fissato in € 15.000,00

La somma rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute come di seguito specificate, riguarderà :

- a. spese vive correnti sostenute dai volontari impegnati nel servizio e dal coordinatore/referente;
- b. spese sostenute dall'associazione per la gestione delle attrezzature, dei mezzi, del materiale di consumo ecc.;
- c. rimborso della quota di oneri della polizza assicurativa attribuibile all'attività oggetto della presente convenzione.

Tutte le spese di cui sopra saranno rimborsate previa idonea documentazione.

L'importo sarà liquidato su presentazione di nota di addebito riepilogativa di rendicontazione dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione. L'Associazione si assume l'obbligo di comunicare il conto corrente dedicato al pagamento delle spese rimborsabili da parte dell'ente, al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

#### Articolo 7 – Controlli

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, verificherà il servizio reso dall'Associazione.

#### Articolo 8 – Responsabilità- Copertura assicurativa

1. L'associazione di volontariato è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
2. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'associazione di volontariato ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata dall'agenzia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.
3. La quota di oneri della suddetta polizza attribuibile all'attività oggetto della presente convenzione è interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso.

#### Articolo 9 – Risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'\_\_\_\_\_.
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
  - qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente ;
  - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
3. La risoluzione è subito efficace dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune e l'associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Messina.

#### Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e l'associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### Articolo 12 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Eventuali spese, diritti, imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Comune o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso.

#### Art. 13- Obbligo di riservatezza

L'Associazione e il comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Giardini Naxos

---

Per l'associazione di volontariato

---

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile le parti specificatamente approvano le  
gli articoli della presente convenzione

Per il Comune di Giardini Naxos

---

Per l'associazione di volontariato

---